SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 882)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità
(DAL FALCO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 AGOSTO 1977

Concessione di un assegno annuo pensionabile e di un assegno mensile ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge costituisce un doveroso atto nei confronti dei ricercatori e dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità a proposito dell'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'analogo assegno concesso al personale universitario (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766) ed assimilato (legge 23 gennaio 1975, n. 29 e 20 maggio 1975, n. 170).

Detto personale, infatti, non venne incluso nella legge n. 734 del 1973 per la ritenuta sua similarità ai docenti universitari, e non venne contemplato dalle leggi che estesero l'assegno perequativo a quest'ultima categoria e categorie assimilate a causa della peculiarità dei compiti dell'Istituto e delle mansioni conseguentemente affidate al personale ricercatore. Il risultato fu che esso rimase da solo a non godere dell'assegno perequativo, con tutte le negative conseguenze, specie in ordine al trattamento di quiescenza, che a tale situazione si riconnettono.

Il disegno di legge, che segue ad altro approvato nella passata legislatura da un solo ramo del Parlamento (Atto Senato numero 1480-*bis*) si compone di un articolo unico col quale si istituisce un assegno perequativo, con decorrenza 2 ottobre 1973 (primo comma), nonchè un assegno mensile (secondo comma) degli importi di lire 150.000 e lire 80.000 rispettivamente per le categorie dei dirigenti di ricerca e primi ricercatori da un lato e dei ricercatori dall'altro.

La tabella annessa all'articolo unico, determina in relazione ai singoli parametri o a gruppi di parametri, l'importo lordo annuo dell'assegno pensionabile in misura corrispondente a quello fissato dalla legislazione universitaria in materia.

Il disegno di legge è sostanzialmente diretto a rendere pensionabile parte degli emolumenti accessori del personale interessato, senza modificare il trattamento economico attualmente in godimento, atteso il riassorbimento dei compensi devoluti ai sensi degli articoli 54 e 66 della legge numero 519 del 1973.

L'abrogazione dell'articolo 58 della stessa legge è, infine, imposta dalla nuova disciplina generale concernente il lavoro notturno (decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità è attribuito un assegno pensionabile annuo lordo nella misura indicata nella tabella annessa e con decorrenza 2 ottobre 1973. L'assegno è utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità.

Dalla predetta data al personale stesso viene corrisposto, altresì, per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di lire 150.000 per i dirigenti di ricerca e primi ricercatori e di lire 80.000 per i ricercatori. Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio ed è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Nei confronti del personale indicato al primo comma gli assegni di cui al primo ed al secondo comma assorbono, fino alla concorrenza della loro somma complessiva, il compenso particolare previsto dall'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, nonchè per coloro che non dichiarino di rinunziare agli assegni medesimi, l'assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 66, quarto comma, della stessa legge.

È abrogato l'articolo 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

TABELLA

Parametri	
da 825 a 772	L. 1.680.000
» 614 » 535	» 1.440.000
» 465 » 443	» 1.300.000
» 387	» 1.055.000
» 317	» 1.000.000
» 243	» 770.000